

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Gestione I.N.A.+CASA

- - - -

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Brindisi-Cantiere 856.

Impresa: Ing. Giovanni Saracino fu Michele

Importo a base d'asta £. 38.068.993

Contratto n. 169 del 27/3/950 reg. a Brindisi il

3/4/950 al n. 1494 mod. I vol. 97 e atto

aggiuntivo in data 10/5/951 reg. a Brin-

disi il 22/5/951 al n. 2030 mod. I vol. 106.

- - -

R E L A Z I O N E

del direttore dei lavori sulle riserve dell'Impresa

- - - -

L'Impresa Ing. Giovanni Saracino fu Michele, costruttrice del lotto H di case per lavoratori in Brindisi giusto contratto di cui all'epigrafe, nel firmare la contabilità finale ha inserito le seguenti riserve:

1) Calcestruzzo dosato a 200 kg. di cemento

£. 1.310.207

2) Rampe e pianerottoli di scale £. 125.400

3) Rivalsa per I.G.T. £.1.048.500

4) Revisione dei prezzi - - -

5) Compenso a corpo " 1.100.000

Su tali riserve il sottoscritto direttore dei lavori deduce quanto segue:

Confermando quanto dedotto sullo stato finale, tutte le richieste, tranne la 4^a, in linea pregiudiziale di diritto vanno respinte in base all'art. 64 del Reg. 25/5/1895 n. 350 per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, cui il Capitolato Speciale fa riferimento. In linea di equità, comunque, trattandosi di opere facilmente individuabili, si può ammetterle all'esame, salvo il parere in merito.

Riserva n.1 - Calcestruzzo a 200-

I lavori di che trattasi sono contabilizzati in misura definitiva al n. 69 del 1° reg. di contabilità ed inclusi nel 9° stato d'avanzamento.

Nel merito la richiesta è da respingere in linea di diritto ed in linea di equità, come si desume dalla semplice lettura dell'art. 16 dell'elenco prezzi annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, dove si legge.... "compreso casseri, disarmo ecc." cioè inclusi nel prezzo quelle operazioni che l'Impresa asserisce di aver eseguiti. Pertanto a

parere della direzione lavori, la richiesta non ha alcun fondamento e se ne propone il rigetto.

Riserva n.2 - Rampe e pianerottoli di scale

I lavori relativi a questa riserva sono riportate all'8° stato d'avanzamento.

Nel merito essa è pure da respingere sia in diritto che in linea di equità.

In diritto, perchè come si rileva dalla "rizione dell'art.35 dell'elenco prezzi, l'Impresa aveva l'obbligo di costruire "Rampe e pianerottoli di scale in soletta di cemento armato", calcolate come soletta a sbalzo con carichi fissi ed accidentali ben definiti, nella voce di elenco, dove è altresì incluso l'obbligo della formazione dell'ossatura dei gradini. Poichè le solette richieste sono armate evidentemente si intende che il ferro è compreso nel prezzo a mq.; pertanto la richiesta si ritiene infondata.

In linea di equità anche è da respingere come può facilmente rilevarsi dall'analisi della voce che entrano a far parte dell'art.35 rampe e pianerottoli di scale.

Pertanto anche in linea di equità è da rigettare.

Riserva n.3 - Rivalsa per I.G.E.

Detta richiesta non può essere accolta per le

seguenti ragioni:

- a) nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art.5 è previsto l'obbligo dell'Impresa per il pagamento di ogni imposta e tassa.
- b) nel contratto, all'art.8, è esplicitamente detto che sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse compresa l'Imposta Generale sull'Entrata.
- c) nell'art.5 del contratto, inoltre, si fa espresso richiamo al Capitolato Generale INA-CASA, nel quale, all'art.20, paragrafo 8, è precisato che l'IGE è a carico dell'Impresa.

Queste considerazioni di diritto sono confortate dal fatto che l'Impresa, a partire dalla riscossione del 1° certificato d'acconto, ha riconosciuto l'obbligo del pagamento dell'IGE, provvedendo ad eseguire direttamente il versamento del corrispettivo dovuto all'Ufficio del Registro senza sollevare eccezioni di sorta.

Pertanto se ne propone il rigetto.

Riserva n.4 - Revisione prezzi

Per le revisioni dei prezzi si procederà a norma dell'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Riserva n.5 - Compenso a corpo.

In linea di diritto si osserva che nell'art.2 dove sono sommariamente indicate in un prospetto

che comprende le opere d'appalto nessuna cifra è esposta per compenso a corpo; nell'art.11 dove genericamente si parla di compenso a corpo non è indicata alcuna cifra di compenso a corpo che anzi è depennata.

In linea di equità chiarisce che gli oneri a carico dell'Impresa devono intendersi compensati con i prezzi di elenco.

Pertanto la riserva è da rigettare.

Brindisi, 3/10/1951

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dot. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma